



# Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Ministeri – Enti Pubblici – Università – E.P. Ricerca – Vigili del Fuoco – Comparto Sicurezza  
Presidenza del Consiglio – Agenzie Fiscali – Dirigenza – Autorità amministrative indipendenti

Prot. n. 238/13

li, 21/11/2013

All. 01

**Dott. Mario Antonio Galati**  
Casa Circondariale

**VIBO VALENTIA**

e, p.c.

**Dott. Luigi Pagano**  
V. Capo V. del DAP

**R O M A**

**Dott. Riccardo Turrini Vita**  
Direttore Generale del Personale  
e della Formazione – DAP

**R O M A**

**Dott. Salvatore Acerra**  
Provveditore Regionale A.P.

**CATANZARO**

**C. Eugenio Sarno**  
Segretario Generale  
UILPA Penitenziari

**R O M A**

**Oggetto: Operatori del Corpo di polizia penitenziaria.  
Mancata concessione congedo straordinario per esami diagnostici.  
Mancata emissione provvedimento.**

Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla Sua cortese n. 37809 della data odierna (che si allega in copia per le Autorità che leggono per conoscenza), non si può fare a meno di rilevare alcune contraddizioni che, a parere di chi scrive, emergono dall'assunto che se ne ricava.

Difatti, se da un lato Ella conferma le motivazioni di cui alla nota n. 32433 dell' 8 ottobre 2013 come sottese al diniego della concessione del giorno di congedo straordinario richiesto dal dipendente per l'effettuazione di un esame diagnostico ("*... il congedo straordinario richiesto dal dipendente considerato è di natura discrezionale e non rientrante pertanto in nessuna delle ipotesi di cui ai n. 7 e 8 della circolare dipartimentale n. 3365/5814 dell'11 giugno 1993*"), dall'altro sembra legare la decisione di non emettere il provvedimento conclusivo – rispetto al procedimento che ha avuto inizio con l'istanza di concessione di un giorno di congedo straordinario per l'effettuazione di esame diagnostico – alla circostanza, peraltro incidentale, che il dipendente medesimo si sia poi ammalato in periodo parzialmente coincidente col giorno precedentemente richiesto e sostenendo, pertanto, che "*L'emanazione di altro provvedimento, oltre ad apparire ultronea, si porrebbe in aperto contrasto con il provvedimento autorizzativo che questa Direzione dovrà formulare rispetto alla medesima giornata ... ..*".

Pagina 1 di 2

Al contrario, a mente dell'art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si ritiene che *ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni abbiano il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*, ancorché di rigetto, inammissibilità o improcedibilità sull'eventuale presupposto della sopravvenuta carenza d'interesse che, in ogni caso, non poteva prevedersi allorquando la decisione è stata assunta e comunicata per le vie brevi (cfr. nota n. 32433 dell' 8/10/2013) .

Peraltro, lo stesso art. 2 appena citato, al comma 4, prevede che *"La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*.

Nulla sembra d'altronde sollevare la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia, qualora ritenga, *ex lege*, di respingere un'istanza di concessione di congedo straordinario fondata su un dato motivo e di accoglierne un'altra successiva, seppur per il medesimo giorno o periodo, ma basata su diverso presupposto, dal dovere di formalizzare e motivare – meglio se per tempo – i rispettivi provvedimenti.

Per quanto attiene invece al cenno alla *"prassi gestionale che definire insana potrebbe risultare eufemistico"*, si chiarisce che è stato riferito a questo Coordinamento che in altri casi analoghi gli interessati non avrebbero avuto notizia di alcun provvedimento conclusivo conseguente alle loro richieste formali.

Non solo, ma in non poche occasioni, addirittura, ad altri dipendenti sarebbe stato suggerito, da operatori addetti all'Ufficio Segreteria dell'Istituto da Lei diretto, di evitare di produrre domanda per la concessione di congedo straordinario connessa all'esigenza di sottoporsi a visite medico-specialistiche e/o ad esami diagnostici *"perché per questi motivi il Direttore non ne dà"*.

Come la S.V. avrà certamente colto, però, questa Organizzazione Sindacale ha riportato e riferisce ciò con formule dubitative, non avendo suo malgrado gli strumenti e l'accesso agli atti per poterlo verificare.

Strumenti e poteri, invece, di cui dispone e che sono in capo alla S.V. Ed è pertanto questo Coordinamento che Le richiede di voler cortesemente confermare o meno se quanto descritto sia realmente accaduto, auspicando, naturalmente, che in ogni caso non si verifichi in futuro.

Con viva cordialità,

**Il Segretario Nazionale**  
**Genarino De Fazio**